

Statuto

Associazione studentesca universitaria

“Associazione Studenti di Filosofia UniCT”

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione studentesca universitaria denominata “Associazione Studenti di Filosofia UniCT” con sede legale in _____, via _____, n_____.

Articolo 2

Scopo

1. L'Associazione nasce da un'idea degli studenti e dal loro profondo interesse nei riguardi degli studi filosofici. Lo stimolo alla ricerca - che oggi soffre di mancanza di fondi e di sostegno, tanto economico quanto socio-culturale - è tra i cardini di tale progetto, costruito attorno a una prospettiva rivolta fortemente al futuro e a maggiori opportunità lavorative.

L'Associazione si pone, inoltre, in continuità con l'esperienza di rappresentanza portata avanti da alcuni studenti, i quali hanno inaugurato anche per il corso di filosofia una nuova stagione di impegno politico. A tal fine, l'Associazione incorpora tra i propri valori il senso di comunità, la vita cooperativa e il mutuo scambio tra le varie compagini dell'Università, grazie anche alla costruzione di relazioni tra studenti ed ex-studenti.

Gli obiettivi promossi dall'Associazione possono, pertanto, essere identificati con: incentivo e sostegno alla **ricerca**, all'**orientamento**, alla **formazione**, all'**interdisciplinarietà**, all'**internazionalizzazione**. Apartitica e senza scopo di lucro, Essa persegue finalità di carattere **culturale, educativo, accademico**, ma anche **ricreativo**, di offerta gratuita di **servizi** in favore degli studenti, di **ampliamento** e guida di quanto già fruibile all'interno dell'Ateneo.

Suddetti scopi si articoleranno concretamente in: iniziative quali **presentazioni** di libri, **convegni**, **seminari**, **laboratori**, **summer school e/o winter school**, pianificazione di **soggiorni di studio** in altre sedi europee; creazione e cura di una **rivista scientifica a carattere monografico**; offerta di **tutoraggio** e servizi di **orientamento** per gli studenti; attività *legate a e inserite nel* contesto del **Servizio Civile Nazionale**.

2. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 3

Soci

1. Sono soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Catania, in uno dei corsi di laurea triennale o magistrale di Filosofia, all'a.a. 2017/2018 denominati rispettivamente L-5 e LM-78, e tenendo in considerazione eventuali cambi d'ordinamento.
- Possono mantenere la qualità di socio ordinario coloro che, già appartenenti all'Associazione in qualità di studenti universitari, abbiano conseguito il diploma di laurea da non più di un anno.

- Essere in regola con i versamenti della quota associativa annuale, che nel caso dei soci ordinari è fissata in €5.

2. Sono sostenitori dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Aver conseguito un titolo di studi in Filosofia presso l'Università degli studi di Catania.
- Aver svolto un periodo di docenza e/o ricerca presso l'Università degli studi di Catania, in uno dei corsi di laurea in Filosofia.
- Aver trascorso un periodo di studio in filosofia presso l'Università degli Studi di Catania (studenti Erasmus, *visiting student*, categorie e/o attività affini), anche se non come studenti regolarmente iscritti in quest'Ateneo.
- Essere in regola con i versamenti della quota associativa annuale, che nel caso dei sostenitori è fissata in un contributo minimo di €10.

3. Possono essere ammessi in qualità di soci onorari anche coloro che pur non rispettando i suddetti requisiti siano stati designati tali su deliberazione all'unanimità del direttivo.

4. Le cariche sociali, il diritto di voto in Assemblea e le altre determinazioni relative alla vita dell'Associazione competono esclusivamente ai soci ordinari.

5. Al venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti, gli iscritti perderanno automaticamente tale qualifica.

Articolo 4

Domanda di ammissione

1. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve le norme dello Statuto.
2. Il Direttivo delibera e comunica all'assemblea sull'ammissione di nuovi soci.
3. In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

1. Con l'adesione all'Associazione, ciascun iscritto acquisisce il diritto di partecipare all'Assemblea e, nel caso del solo socio ordinario, di votare; può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione è riconosciuto ai soli soci ordinari.
3. A tutti gli iscritti all'associazione è riconosciuto il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione.
4. Tutti gli iscritti hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

Articolo 6
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di iscritto si perde per:
 - Il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3;
 - Recesso: ogni iscritto può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione; il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;
 - Esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 - Morte.

2. Gli iscritti che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'associazione o i loro aventi causa non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, se previsti, né possono vantare diritti sul fondo comune dell'associazione stessa.

Articolo 7
Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) Assemblea dei Soci;
 - b) Presidente;
 - c) Consiglio Direttivo;
 - d) Vice Presidente;
 - e) Segretari;
 - f) Tesoriere.

Articolo 8
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci, momento fondamentale della vita associativa, è convocata, a cura del Presidente insieme al Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno due volte all'anno, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.
2. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci ordinari e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria delibera con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari.
4. La convocazione deve essere fatta, mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede o sull'eventuale sito internet dell'Associazione, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
5. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) Approva lo Statuto;
 - b) Elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti;
 - c) Approva la previsione di spesa e il rendiconto finanziario consuntivo;
 - d) Approva il regolamento interno;
 - e) Delibera sulle iniziative ed attività sociali, e su ogni altra questione ad essa rimessa;
 - f) Vigila sulla corretta gestione dell'Associazione da parte di coloro che ricoprono cariche sociali;
 - g) Delibera, a maggioranza dei componenti, sulla decadenza dalla carica del Presidente e di coloro che ricoprono altre cariche sociali, su mozione proposta da almeno un decimo dei soci;
 - h) Delibera sull'istituzione e l'ammontare della quota associativa;
6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

7. Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, designato all'inizio di ogni adunanza tra i soci presenti.
8. Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali.

Articolo 9 **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari, dura in carica n. 2 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
2. Convoca e ratifica l'ordine del giorno dell'Assemblea tenendo conto delle richieste dei soci, e la presiede; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, previa approvazione dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.
3. Sono, inoltre, funzioni del Presidente:
 - Assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
 - Esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;
 - Dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e controllarne la corretta applicazione;
 - Conservare copia gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i rendiconti e gli atti contabili dell'Associazione;
 - Amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.
4. Conferisce ai soci ordinari e ai sostenitori procura speciale per la gestione di attività varie (previa approvazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea).

Articolo 10 **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari e dura in carica n. 2 anni. Oltre al Presidente e alla rappresentanza dei sostenitori, compongono il Consiglio Direttivo: il Vicepresidente, il Tesoriere, due Segretari.
2. Nel Consiglio Direttivo sono anche eletti due rappresentanti dei sostenitori, i quali non posseggono comunque facoltà di voto, ma svolgono funzione consultiva e possono proporre iniziative. Essi sono eletti dai soli sostenitori, in un'assemblea separata, convocata e presieduta dal Consiglio Direttivo, ma immediatamente successiva alla formazione dello stesso.
3. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo si provvede alla sua sostituzione con scorrimento, fino al termine del mandato originario, del primo dei non eletti; in caso contrario si procederà per regolare elezione all'interno dell'Assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, con una frequenza di un incontro al mese e comunque per un numero complessivo non inferiore ai dieci incontri all'anno.
5. La convocazione è resa nota a mezzo di e-mail inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.
6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - Formulare proposte di iniziative e attività da sottoporre all'Assemblea dell'Associazione;
 - Collaborare con il Presidente nel dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;

- Elaborare la previsione di spesa e il rendiconto finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

Articolo 11

Vice Presidente

Il Vice Presidente è proposto, fra i membri del Direttivo, dal Presidente ed eletto dall'Assemblea. Egli svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o dimissioni. Nel caso di dimissioni del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12

Durata, reiterabilità e gratuità delle cariche

1. Ciascuna carica sociale ha durata massima di n. 2 anni, e può essere rinnovata una sola volta.

2. Tutte le attività svolte in favore dell'associazione da parte degli iscritti sono prestate a titolo gratuito e sotto la propria personale responsabilità.

3. Agli iscritti compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente e legalmente documentate, previamente approvate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Fondo comune

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Beni, immobili e mobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'Associazione.

2. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari.

3. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14

Gestione finanziaria

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Assemblea approva una previsione di spesa ed un rendiconto finanziario consuntivo (predisposti dal Consiglio Direttivo).

3. I documenti contabili devono essere resi disponibili entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni socio.

4. Oltre alle scritture contabili prescritte dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 15

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 16

Controversie

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Catania.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.